



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

Il Giudice, dott.ssa **Anna Maria Di Stefano**, in funzione di Giudice del Lavoro, in seguito all'udienza del 9 giugno 2021 tenuta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. n. 137/2020, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2826/20 R.G. vertente

**T R A**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** ( )  
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Astuto per procura in calce al ricorso;

**RICORRENTE**

**C O N T R O**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall' **Avv. Salvatore Astuto**, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio Paolo Castellini di Roma (rep.77778 del 23.12.2011);

**RESISTENTE**

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 29 novembre 2020 il ricorrente ha convenuto in giudizio l'IN.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59120140000689437000, notificato il 20 ottobre 2020, avente ad oggetto i



contributi accertati come dovuti a titolo di gestione commercianti per il periodo dal 1/2013 al 12/2013 per il complessivo importo pari a € 1.863,03.

Costitutosi in giudizio con memoria del 15 marzo 2021 l'INPS ha allegato di avere provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito opposto, producendo il provvedimento di sgravio e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Senza alcuna istruzione, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, come modificato dalla L. n. 77/2020 e dell'art. 23 D.L. n. 137/2020, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa veniva decisa con adozione fuori udienza della sentenza.



Va rilevato che l'ente previdenziale con memoria di costituzione del 15 marzo 2021 ha allegato che nelle more del giudizio è stato disposto lo sgravio dei crediti portati dall'avviso di addebito impugnato, provvedendo al deposito del relativo provvedimento.

Su tale presupposto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Considerato che è venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sulla domanda, va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. n. 12310/2007, n. 2567/2007 e n. 14194/2004).

A questo punto, va evidenziato che il giudice, quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda, deve comunque provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cd. "soccombenza virtuale", da verificare sulla base di un semplice giudizio deliberativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 4442/2001, n. 4884/1996 e n. 46/1990).

Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.

Con riferimento alla fattispecie in esame, tenuto conto del fatto che l'ente previdenziale ha provveduto allo sgravio dei crediti portati dall'avviso di addebito impugnato già in data antecedente alla celebrazione della udienza di discussione, si reputano sussistere giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,



così provvede

- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.

Agrigento, 9 giugno 2021

**IL GIUDICE**

